

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LIGURIA – GENOVA

RICORSO

della sig.ra **IMMACOLATA GAUDINO**, nata a Torre del Greco il 7.3.1989 C.F. GDNMCL89C47L259G, residente in Portici (NA), alla Via Martiri di Via Fani n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, dall'Avv. Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F839S, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Vico Pallonetto a Santa Chiara n. 11, con il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it fax 0810125779.

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F. 80185250588);
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F e p.iva 80152500106);
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia in persona del dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F e p.iva 80009130115);
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F e p.iva 80039860632).

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra D'Antonio Rachele nata a Torre del Greco (NA) il 29.1.1986 C.F. DNTRHL86A69L259S residente La Spezia alla Monviso, 22 int. 9 in qualità di

controinteressata che occupa il posto n. 36° della graduatoria definitiva del personale ATA collaboratore scolastico;

- del sig. Fuschino Carmine nato a Napoli il 20.11.1991 C.F. FSCCMN91S20F839Y residente in Sirignano (AV) alla Via Giuseppe Garibaldi, 22, in qualità di controinteressato che occupa il posto n. 50° della graduatoria definitiva del personale ATA collaboratore scolastico.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021 avente ad oggetto: *“esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 – profili: AA – AT- CS”*;
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2355 del 14.7.2021 avente ad oggetto *“l'approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti, dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94, relative ai profili professionali di:...collaboratore scolastico”*;
- della graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di La Spezia, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente;
- **della nota prot. 612 del 14.1.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, i cui estremi sono stati conosciuti in data 24.6.2021, non essendo il decreto più presente nel sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;**
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente;

NONCHÉ, PER L'ACCERTAMENTO

della validità del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di *“Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione”* conseguita nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto paritario *“Centro Scolastico Forcella”* di Nocera Inferiore in data 9.9.2013.

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio legittimante conseguito.

FATTO

La sig.ra Immacolata Gaudino presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^a fascia ATA, triennio 2017/2020, per il profilo collaboratore scolastico (CS) presso gli istituti scolastici compresi nell'ambito territoriale provinciale di La Spezia.

Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico (CS) era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di *“Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione”* conseguita nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto paritario *“Centro Scolastico Forcella”* di Nocera Inferiore.

In relazione al punteggio ed alla conseguente posizione in graduatoria la sig.ra Gaudino veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo n. 4 *“scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di primo grado”* di La Spezia per 36 ore settimanali con decorrenza 19.2020 e fino al 30.6.2021.

A seguito della sottoscrizione del contratto prot. n. prot. 5962 del 15.9.2020 la sig.ra Gaudino svolgeva l'attività lavorativa presso il detto istituto per tutto l'anno scolastico fino alla notifica del decreto prot. 6119 del 24.6.2021 con il quale il dirigente scolastico provvedeva alla risoluzione del contratto di lavoro con la sig.ra Gaudino.

In particolare con il detto decreto si precisava che: *“viste le comunicazioni ricevute dall'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IV ambito territoriale della Spezia, prot. 3022 del 24/06/2021, relative ad accertamento titoli predisposto dal predetto Ufficio, volto a controllare e convalidare i titoli e i servizi dichiarati dalla Sig.ra Gaudino Immacolata; Visto l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia da cui risulta che la dipendente ha effettuato inserimento nella graduatoria di III fascia A.S. 2017/2020 con il seguente titolo di studio: **“Qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione” rilasciato dall'Istituto “Forcella” di Nocera Inferiore (SA) nell'anno scolastico 2012/13; considerato come specificato dall'Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia che l'Ente gestore non era autorizzato***

a rilasciare qualifiche triennali, come da nota prot. 612 del 14/01/2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nota citata nel provvedimento di cui sopra".

Nelle more dello svolgimento del servizio la sig.ra Gaudino, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021 presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per la provincia di La Spezia acquisita con il numero protocollo I.3209450 del 2.4.2021.

Inoltre la medesima sig.ra Gaudino presentava altresì domanda per l'inclusione nella graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi che veniva acquisita con prot. n. 5717680 dell'11.5.2021.

In particolare nella domanda alla Sezione *"Titolo di Accesso"* la sig.ra Gaudino precisava alla voce *"Istituto presso il quale si è conseguito il titolo"* che il titolo triennale era stato conseguito presso *"l'Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera Centro Scolastico Forcella"* di Nocera Inferiore.

Del tutto inopinatamente il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia con il decreto prot. n. 2015 del 30.6.2021 avente ad oggetto: *"esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui All'art.554 del D.Lgs. n.297/94 – profili: AA – AT- CS"* *"...vista la domanda ed i documenti relativi alla procedura concorsuale di cui trattasi, presentata dal candidato, accertato che Il Sig. Gaudino Immacolata non risulta in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art.1, punto 3 (mancanza titolo di accesso)"* decretava che ***"ai sensi dell'art.1 punto 3 del bando di concorso sopraindicato, è escluso dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94 – Profilo Professionale - collaboratore scolastico"***.

Con ricorso in opposizione presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Decreto Regionale n. 1271 del 21.4.2021 di indizione del bando di concorso relativo ai collaboratori scolastici, la sig.ra Gaudino chiedeva *"la revoca del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot.*

n. 2015 del 30.6.2021 e l'inserimento del nominato della sig.ra Immacolata Gaudino nella graduatoria senza riserva".

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia con il prot. n. 2355 del 14.7.2021 **non dava la detto reclamo alcun riscontro** ed approvava in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti, dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94, relative al profilo professionale di collaboratore scolastico.

Il decreto di esclusione dalla graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi e la graduatoria permanente per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di La Spezia, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente, sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento previa sospensiva alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

I SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'Amministrazione scolastica con il decreto di esclusione prot. n. 2015 del 30.6.2021 precisava espressamente che ***“Decisi i ricorsi in opposizione, avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione”.***

Nonostante l'Ufficio Scolastico Regionale abbia indicato Giudice Amministrativo competente a decidere sull'impugnativa del decreto di esclusione, questa difesa è a conoscenza che le molteplici oscillazioni giurisprudenziali in merito alla giurisdizione, nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato inerente il personale ATA hanno di recente condotto parte della giurisprudenza amministrativa ad individuare la giurisdizione del Giudice ordinario in Funzione di Giudice del Lavoro. Tuttavia il formante giurisprudenza ha ad oggetto fattispecie inerenti la formazione delle graduatorie medesime con particolare riferimento alla controversa assegnazione del punteggio, (Cfr. T.A.R. Liguria Genova Sez. 1^a sentenza n. 133 del 7.2.2018) al

mancato riconoscimento del servizio , (Cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. 2^a sentenza n. 1323 del 18.7.2021) etc. ovvero situazioni ricomprese tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, mentre l'odierna fattispecie ha ad oggetto l'esclusione per il mancato riconoscimento del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente.

Nello specifico la presente controversia ha ad oggetto non solo la richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente del personale ATA – 24 mesi, ma anche la richiesta di accertamento della validità del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione” conseguita nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto paritario “Centro Scolastico Forcella” di Nocera Inferiore atteso, come detto, il suo implicito disconoscimento ad opera dell'Ufficio scolastico Regionale territorialmente competente.

Com'è noto la giurisdizione si determina sulla base della domanda: ai fini del riparto tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, va considerato il *petitum* sostanziale, identificato non solo e non tanto in base alla concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in base alla causa *petendi*, ossia alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi costituiscono manifestazione.

Applicando il criterio appena delineato al caso di specie, risulta evidente che i fatti allegati si identificano con la pretesa della ricorrente al riconoscimento del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso per titoli, cui ha partecipato.

Orbene le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, tra le quali rientra il riconoscimento dei titoli di studio, sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini, con la conseguenza che è la *vis attrattiva* della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale ordinario in funzione di giudice del Lavoro.

Va, altresì, evidenziato che il Consiglio di Stato per un caso identico a quello qui in trattazione ed inerente l'esclusione dalle graduatorie permanenti per il personale ATA

24 mesi della Provincia di Venezia per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco (CS e CO) a seguito del disconoscimento del titolo di studio conseguito dall'appellante **nell'anno scolastico 2012/2013** presso il “*Centro Studi Sannitico*” di Durazzano (BN) atteso che il Centro medesimo non era autorizzato a rilasciare qualifiche triennali il Consiglio di Stato Sez. 6^a con l'ordinanza n. 6768 del 23.11.2020 **ritenuta la propria giurisdizione in materia** riformava l'ordinanza del T.A.R. Veneto Venezia n. 391 del 4.9.2020.

Alla stregua di quanto detto, emerge, nella fattispecie la sicura giurisdizione del Giudice Amministrativo qui adito.

II VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1, DELLA LEGGE 10.3.2000 N. 62 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA B DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL PERSONALE ATA – AUSILIARIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA PREVISTA DAL CCNL DEL 29.11.2007 COME MODIFICATA DALL'ART. 4 DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25.07.2008 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DEL BANDO DI CUI AL DECRETO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA PROT. N. 1271 DEL 21.4.2021 – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

1.1. In primo luogo occorre rilevare che il bando di cui al decreto Regionale prot. n. 1271 del 21.4.2021 con cui è stato indetto il “*concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n.297, concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico - area A del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali*” all'art. 1 punto 3 prevede espressamente che: “*Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 – modifica della Tabella*

B allegata al CCNL 29.11.2007- requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA- di seguito indicati: - collaboratore scolastico: 1) Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale....5) attestati e/o diplomi di qualifica professionale entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.

In particolare la Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 come modificata dall'art. 4 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 recante i requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA prevede per il “*Collaboratore scolastico*” “*diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, ... attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni*”.

Nel caso in esame come risulta dal decreto impugnato la sig.ra Gaudino è stata esclusa dal concorso per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n.297 per il profilo di collaboratore scolastico per la “***manca******nza del titolo di accesso***”.

Nello specifico l'Ufficio sostiene che l'Ente gestore ovvero l'Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera “*Centro Scolastico Forcella*” di Nocera Inferiore non era autorizzato a rilasciare qualifiche triennali, come da nota prot. 612 del 14.1.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Sul punto occorre evidenziare che l'Amministrazione si limita a comunicare che il diploma di qualifica professionale presentato dalla ricorrente quale titolo di accesso alla graduatoria permanente non sarebbe stato legittimamente conseguito presso un Istituto autorizzato a svolgere gli esami di qualifica triennale statale nell'anno scolastico 2012/2013 secondo il rispetto della normativa in materia.

Tuttavia l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria esclude la sig.ra Gaudino dalle dette graduatorie limitandosi ad una formale constatazione dell'Istituto presso il quale la qualifica professionale era stata conseguita senza in alcun modo espletare un'adeguata istruttoria, sulla effettiva sussistenza del decreto di parità in capo all'Istituto all'atto del rilascio del titolo.

Pertanto l'Ufficio ha proceduto all'adozione del decreto di esclusione in assenza di un decreto di annullamento del diploma di qualifica triennale di “*operatore dei servizi della*

ristorazione settore sala bar” rilasciato dall'Istituto paritario “*Centro Scolastico Forcella*” di Nocera Inferiore da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, violando il riconoscimento del valore legale del titolo di studio conseguito presso un istituto paritario.

Sul punto occorre osservare che l'Istituto “*Centro Scolastico Forcella*” di Nocera Inferiore (SA) è stato riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania con il D.M. 16/S del 22.7.2013 nel quale si legge espressamente: “*L’ Istituto Professionale – settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Scolastico Forcella con sede in Nocera Inferiore, ... è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall’anno scolastico 2013/2014*”.

In particolare il diploma prot. 11207 del 9.9.2013 di qualifica professionale “*operatore dei servizi della ristorazione settore sala bar*” con votazione conseguita a seguito degli esami pari a 100/100 ancorché riferito all’anno scolastico 2012/2013 è stato rilasciato alla sig.ra Gaudino in data 9.9.2013 ovvero quando l'Istituto Professionale Paritario per i servizi di enogastronomia ed ospitalità alberghiera “*Centro Scolastico Forcella*” aveva ottenuto la parità in virtù del già richiamato D.M. 16/S del 22.7.2013.

Pertanto, l'Istituto in parola, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, era stato debitamente autorizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a rilasciare i diplomi di qualifica professionale anche a candidati “*privatisti*”.

Né si può sostenere che l'Istituto Paritario non possa rilasciare diplomi triennali a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi della Legge 103.2000 n. 62, quale scuola paritaria, il primo anno di esercizio dell'attività, in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione d'esame anno scolastico 2012/2013, come la ricorrente, erano candidati esterni cioè “*privatisti*”.

Com'è noto la citata legge 10.3.2000 n. 62 avente ad oggetto “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*” all'art. 2 prevede espressamente che: “*Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti*

vigenti, in particolare per quanto riguarda **l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale**, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".

Pertanto al diploma della sig.ra Gaudino doveva essere riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge, valore legale in quanto atto rilasciato da un soggetto che, nell'attuale sistema nazionale di istruzione, svolge un servizio pubblico, possedendo, giusta D.M. 16/S del 22.7.2013 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.

Sul punto per un caso identico a quello qui in trattazione ed inerente l'esclusione dalle graduatorie permanenti per il personale ATA 24 mesi della Provincia di Venezia per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco (CS e CO) in considerazione della circostanza per cui il "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) – presso cui il ricorrente, **nell'anno scolastico 2012/2013**, aveva conseguito la qualifica triennale – non era autorizzato a rilasciare qualifiche triennali, il Consiglio di Stato Sez. 6^a con l'ordinanza n. 6768 del 23.11.2020 in riforma dell'ordinanza del T.A.R. Veneto Venezia n. 391 del 4.9.2020 ha precisato che: "Considerato che l'istituto scolastico presso il quale l'appellante ha ottenuto il diploma di qualifica professionale è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo. Valutato che la questione degli effetti di tale riconoscimento debba essere approfondita nella sede di merito, ma che ad una deliberazione sommaria l'appello sembra assistito da *fumus boni iuris*".

1.2. Sotto diverso aspetto l'esclusione dalla graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi in relazione alla circostanza per cui diploma di qualifica professionale presentato dalla ricorrente non sarebbe stato legittimamente conseguito presso un Istituto autorizzato a svolgere gli esami di qualifica triennale statale nell'anno scolastico 2012/2013 interviene a 8 anni dal conseguimento del titolo.

Orbene a distanza di 8 anni dal conseguimento della qualifica professionale la ricorrente, nonostante il superamento dell'esame finale con il massimo dei voti ovvero

con 100/100, è stata esclusa dalle graduatorie per presunte problematiche amministrative inerenti l'Istituto paritario "Centro Scolastico Forcella" di Nocera Inferiore che non poteva e non era tenuta a conoscere.

Pertanto risulta del tutto incomprensibile la **ratio** sottesa all'impugnato provvedimento laddove lo stesso, in assenza di un decreto di annullamento del diploma di qualifica triennale, esclude la sig.ra Gaudino dalle graduatorie in palese violazione del "**principio di certezza del diritto**" e del "**legittimo affidamento**" della stessa circa la sussistenza del titolo di accesso alle stesse.

Infatti, come chiarito nella premessa di fatto, la sig.ra Gaudino aveva utilizzato il diploma contestato quale titolo di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia ATA, per il profilo Collaboratore Scolastico presso agli istituti scolastici compresi nell'ambito territoriale provinciale di La Spezia nel triennio 2017/2020, vendo altresì individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre il Liceo Statale "Giuseppe Mazzini" di La Spezia con la Nota prot. 7648 del 5.12.2018 avente ad oggetto: "*accertamento titoli*" aveva certificato che: "**Questo Istituto, in ottemperanza al D.M. 374 del 1.6.2017, art. 8 commi 4 e 5, ha provveduto alla verifica dei titoli dichiarati dall'interessata in oggetto. I relativi dati pervenuti e depositati agli atti di questa Istituzione scolastica risultano conformi a quanto dichiarato dalla stessa. Pertanto si certifica che la sig.ra Gaudino Immacolata è inserita a pieno titolo nelle graduatorie del personale A.T.A. per il triennio 2017/2020 per il profilo di collaboratore scolastico con punti 11,30**".

Alla stregua di quanto precede, risulta che, il decreto impugnato, ha inopinatamente leso il legittimo affidamento e la buona fede della ricorrente, la quale, sulla base e valore legale del titolo di studio conseguito, avendo presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^a fascia ATA, per il triennio 2017/2020 e di aggiornamento per il triennio 2021/2024, aveva acquisito una aspettativa legittima al mantenimento della sua posizione nelle dette graduatorie.

Inoltre il decreto di esclusione non contiene alcuna specifica motivazione volta ad evidenziare la comparazione effettuata tra, da un lato le ragioni di interesse pubblico sottese all'esclusione dalle graduatorie, e, dall'altro, il legittimo affidamento maturato in capo alla ricorrente.

In tale contesto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria avrebbe dovuto, innanzitutto, valutare il carattere incolpevole dell'affidamento riposto dalla ricorrente nella sussistenza dell'autorizzazione a rilasciare qualifiche triennali in capo al più volte citato istituto, e poi, comunque, tener conto sia del notevole tempo trascorso rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio, sia della particolare incidenza sulla situazione di vita, personale e professionale della ricorrente dell'esclusione dalle graduatorie.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra individuato ed in relazione alla violazione del principio del “**legittimo affidamento**” risulta evidente l'illegittimità del decreto di esclusione qui impugnato, che deve, pertanto essere annullato.

ISTANZA AI FINI DELL'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

In riferimento all'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, occorre evidenziare che la stessa appare sorretta dal relativo requisito del “**fumus boni iuris**” alla luce delle argomentazioni contenute in ricorso giudizio cui espressamente si rinvia.

Inoltre, nella fattispecie in esame, appare altresì sussistere il “**periculum in mora**” quale indispensabile presupposto richiesto ai fini dell'emanazione dell'istanza medesima.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esclusione dalle graduatorie è in **re ipsa**, atteso che la ricorrenti nonostante siano in possesso del titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie, a causa dell'illegittima esclusione dalle stesse non può essere individuata quale destinataria di proposte di contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole e negli istituti della Provincia di La Spezia.

Infatti l'art. 11 del Decreto Regionale n. 1271 del 21.4.2021 di indizione del bando di concorso relativo ai collaboratori scolastici, ai commi 4 e 5 prevede espressamente che: “4)...*i candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. 5) **L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato...***”

Da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a fondamento dell'istanza appaiono gravi ed irreparabili, considerato, altresì, che le pretese giuridiche e l'interesse sostanziale dedotto dalla ricorrente appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

P.T.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con richiesta all'Ecc.mo collegio di:

1) invia preliminare

autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ove ritenuto necessario, del ricorso tramite mezzo ritenuto idoneo, essendo tutti i candidati presenti nella graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia “*potenziali controinteressati*” oltre ai candidati cui il presente ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

2) in via cautelare

sospendere il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021 avente ad oggetto: “*esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 – profili: AA – AT- CS*”

ordinare, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia il reinserimento a pieno titolo del nominativo della ricorrente nella graduatoria del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia, con la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato fino alla conclusione della merito del giudizio;

3) nel merito annullare:

- il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021 avente ad oggetto: “*esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui All'art.554 del Decreto Leg.vo n.297/94 – profili: AA – AT- CS*”;
- il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2355 del 14.7.2021 avente ad oggetto

“l’approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti, dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94, relative ai profili professionali di:...collaboratore scolastico”;

- la graduatoria permanente di cui all’art.554 del D.Lgs. n.297/94 – profili: AA – AT- CS per la provincia di La Spezia, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente;
 - la nota prot. 612 del 14.1.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, conosciuta in data 24.6.2021
 - nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente;
 - **ordinare**, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia il reinserimento a pieno titolo del nominativo della ricorrente nella graduatoria del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia;
 - **accertare** la validità del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di *“Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione”* conseguita nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto paritario *“Centro Scolastico Forcella”* di Nocera Inferiore in data 9.9.2013;
 - **condannare** l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio legittimante conseguito;
- 4) **condannare** l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione dell’importo del contributo unificato al **procuratore antistatario**, per averne fatto anticipo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, comma 6 quater lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si versa il contributo unificato nella misura € 325,00 perché trattasi di controversia in materia di pubblico impiego.

Napoli 8.7.2021

Avv. Leonardo Sagnibene